

**ATTO N. DD 3935**

**DEL 18/08/2026**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 270**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE  
DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE**

**OGGETTO:** Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa al progetto denominato “Ampliamento di impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”.  
Comune: Bricherasio  
Proponente: Godino Scavi s.r.l.  
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Premesso che:**

In data 03/06/2026 la Società Godino Scavi s.r.l. con sede legale in Bricherasio (TO) – Strada Braide n. 37 e Partita IVA n. 08368500016 (di seguito denominata anche proponente) ha presentato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativamente al “*Ampliamento di impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi*” da realizzarsi in Comune di Bricherasio.

Il progetto rientra nella categorie progettuale 7.z.b) dell'Allegato B alla l.r. n. 13/2023 “*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”.

Con nota prot. n. 84789 del 10/06/2026, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della CmTO e chiedendo di fornire, entro il termine di 30 giorni, pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

#### **Dato atto che:**

L'area oggetto dell'intervento è ubicata nel Comune di Bricherasio (TO), in Strada Braide n. 37, nella porzione nord-orientale del territorio comunale, in prossimità del confine amministrativo con i Comuni di Osasco e Garzigliana.

Qui attualmente (Foglio17 particelle 309, 310 e 504 parte – 13.800 mq) il proponente svolge attività di gestione rifiuti non pericolosi nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 227-30368 del 15/10/2015 che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998: iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività di raccolta e recupero di rifiuti speciali non pericolosi n. 12/2015 (classe di appartenenza 4a, quantitativo complessivo movimentato annualmente superiore o uguale a 6 000 Mg e inferiore a 15 000 Mg);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

Nel dettaglio le tipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità autorizzate sono le seguenti:

| <b>E.E.R.</b>                                              | <b>Tipologia di rifiuto (All. 1 D.M. 05/02/98)</b>                                  | <b>Attività di recupero</b> | <b>Q.tà massima stoccabile (Mg)</b> | <b>Q.tà movimentata (Mg/a)</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.09.04, 20.03.01 | 7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non | R5                          | 9.800                               | 1.780                          |
| 17.08.02                                                   | Materiali da costruzione a base di gesso                                            | R5                          | 200                                 | 20                             |
| 17.03.02                                                   | 7.6 Conglomerato bituminoso                                                         | R5                          | 4.999                               | 1.800                          |
| <b>TOTALE</b>                                              |                                                                                     |                             | <b>14.999</b>                       | <b>3.600</b>                   |

1) EER 20.03.01: Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione

2) Caratteristiche del materiale ottenuto (EoW): Aggregato recuperato, conforme ai criteri di cui al D.M. n. 127 del 28/06/2024

3) Caratteristiche del materiale ottenuto (EoW): Granulato di conglomerato bituminoso, conforme ai criteri di cui al D.M. n. 69 del 28/3/2018;

Il proponente al fine di ampliare i servizi offerti alla propria clientela, ottimizzare le lavorazioni attualmente svolte ed adeguare la propria offerta alle esigenze del mercato, intende ottenere una nuova Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Le modifiche proposte consistono nell'incremento dei quantitativi di rifiuti inerti già autorizzati destinati alla produzione di End of Waste, nell'aumento delle quantità di conglomerato bituminoso gestibile e nell'ampliamento delle superfici operative mediante l'inclusione di ulteriori particelle catastali in disponibilità (Foglio17 particelle 504 parte, 503, 505, 507 – 25.000 mq).

Nel dettaglio le tipologie di rifiuto, le attività di recupero e le quantità previste a progetto sono le seguenti:

| E.E.R.                 | Descrizione                                                                                                                                       | Macrotipologia                         | Operazioni di recupero | Q.tà massima stoccabile (Mg) | Q.tà massima movimentata (Mg/a) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 17.01.01               | Cemento                                                                                                                                           | Inerti (D.M. 127/2024)                 | R13 - R5               |                              |                                 |
| 17.01.02               | Mattoni                                                                                                                                           | Inerti (D.M. 127/2024)                 | R13 - R5               |                              |                                 |
| 17.01.03               | Mattonelle e ceramiche                                                                                                                            | Inerti (D.M. 127/2024)                 | R13 - R5               |                              |                                 |
| 17.01.07               | Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06                                                 | Inerti (D.M. 127/2024)                 | R13 - R5               |                              |                                 |
| 17.09.04               | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03                        | Inerti (D.M. 127/2024)                 | R13 - R5               |                              |                                 |
| 20.03.01               | Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione | Inerti (D.M. 127/2024)                 | R13 - R5               |                              |                                 |
| 17.03.02               | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01                                                                                    | Inerti (D.M. 127/2024)                 | R13 - R5               |                              |                                 |
| 17.05.04               | Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03                                                                                | Inerti (D.M. 127/2024)                 | R13 - R5               | 18.000                       | 98.000                          |
| 01.04.08               | Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07                                                                         | Inerti (D.M. 127/2024)                 | R13 - R5               |                              |                                 |
| 01.04.09               | Scarti di sabbia e argilla                                                                                                                        | Inerti (D.M. 127/2024)                 | R13 - R5               |                              |                                 |
| 01.04.10               | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07                                                                             | Inerti (D.M. 127/2024)                 | R13 - R5               |                              |                                 |
| 01.04.13               | Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07                                           | Inerti (D.M. 127/2024)                 | R13 - R5               |                              |                                 |
| 17.03.02               | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01                                                                                    | Conglomerato bituminoso (D.M. 69/2018) | R13 - R5               | 5.400                        | 15.000                          |
| 17.08.02               | Materiale da costruzione a base di gesso diverso da quello di cui alla voce 17.08.01                                                              | Gesso (D.M. 5/2/1998)                  | R13                    | 20                           | 200                             |
| <b>TOTALE IMPIANTO</b> |                                                                                                                                                   |                                        |                        | <b>23.420</b>                | <b>113.200</b>                  |

**Rilevato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti, da parte dei componenti del gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, i seguenti pareri e contributi:

- nota prot. n. 108350 del 29/07/2026 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CmTO (ufficio emissioni);
- nota prot. n. 96071 del 02/07/2026 della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della CmTO (ufficio risorse idriche);

Il Comune di Bricherasio sede dell'intervento, regolarmente coinvolto nell'istruttoria, non ha fatto pervenire pareri, contributi o osservazioni, né ha segnalato criticità in merito all'iniziativa.

**Considerato che:**

La documentazione trasmessa dal proponente è risultata complessivamente completa ed adeguata alle finalità dell'istruttoria, consentendo di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per le valutazioni di competenza e di approfondire in modo puntuale gli aspetti tecnici ed ambientali rilevanti.

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico, unitamente alle risultanze dei pareri in precedenza elencati, si rilevano le seguenti considerazioni relativamente al progetto proposto:

**Pianificazione territoriale e di settore**

L'area non è gravata da vincoli territoriali e ambientali e non si rilevano elementi di incompatibilità con la pianificazione locale e sovraordinata.

Anche sotto il profilo dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto non emergono elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

In relazione al PRUBAI, approvato dal Consiglio regionale del Piemonte in data 9 maggio 2023, che fornisce indicazioni per la definizione dei criteri localizzativi degli impianti di gestione dei rifiuti, non emergono criteri escludenti all'ampliamento dell'impianto.

Sebbene l'area ricada cartograficamente tra le aree ad elevato interesse agronomico, l'ampliamento interessa superfici già utilizzate dal proponente per attività connesse alla gestione degli inerti e pertanto già antropizzate. Tali suoli hanno nel tempo perso le originarie caratteristiche agronomiche e pedologiche, per cui l'intervento non comporta l'occupazione di terreni agricoli integri, configurandosi piuttosto come l'estensione funzionale di un'attività esistente su superfici già compromesse sotto il profilo pedologico.

**Aspetti progettuali-ambientali**

Il sito si colloca in un contesto prevalentemente rurale e agricolo della pianura pinerolese, a circa 2,4 km dal centro abitato di Bricherasio e a circa 800 m dal centro abitato di Osasco. Nel raggio di 500 m dal baricentro dall'impianto si rileva la presenza di case sparse e distretti residenziali a bassa densità.

Si rileva in generale una potenziale corretta gestione dell'impianto in relazione alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità operative/gestionali che si intendono adottare per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura.

Il proponente ha precisato che *“i quantitativi e il layout planimetrico dei cumuli qui rappresentati costituiscono la massima capacità potenziale dell'impianto, rispetto alla quale l'azienda si riserva una*

*riduzione, ferma restando l'estensione del perimetro complessivo, in sede di progetto definitivo ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 - con cumuli di rifiuti di minore volumetria e revisione dell'assetto planimetrico - anche in ragione dell'importo delle garanzie finanziarie e del fatto che l'impianto è prevalentemente asservito alle attività proprie dell'azienda e solo in minima parte a terzi."*

L'intervento consiste principalmente nell'estensione delle aree operative e nell'incremento delle potenzialità autorizzate di trattamento e recupero dei rifiuti inerti, senza introdurre processi produttivi sostanzialmente differenti rispetto a quelli già esercitati. Le attività continueranno ad essere svolte nel rispetto delle misure di prevenzione e tutela ambientale già in essere e di quelle previste in progetto, con particolare riferimento alla revisione e all'adeguamento del sistema di gestione delle acque meteoriche, al contenimento delle emissioni diffuse di polveri, alla salvaguardia del suolo e del sottosuolo, al corretto stoccaggio e trattamento dei materiali e alle procedure di controllo e gestione dell'impianto. Restano in ogni caso demandati alle successive fasi autorizzative gli approfondimenti di dettaglio e l'eventuale definizione di ulteriori specifiche prescrizioni.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, per le quali dovrà essere presentato l'aggiornamento del "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, non si rilevano particolari criticità e si condividono in linea di massima le indicazioni riportate che sono in linea con quanto proposto per altri impianti simili al fine della prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche e nel non creare un peggioramento dello stato qualitativo del recettore.

Sono stati individuati i presidi e le misure operative e gestionali che saranno adottati per il contenimento delle emissioni diffuse provenienti dall'attività di movimentazione, stoccaggio, vagliatura e frantumazione di rifiuti non pericolosi e delle emissioni convogliate derivanti dall'impianto per la produzione di misto cementato.

Le previsioni progettuali risultano conformi con le condizioni e prescrizioni definite dalla Regione Piemonte con la D.D. n. 404/A1602B/2024 del 27/05/2024<sup>1</sup>, come aggiornata con D.D. n. 183/A1602B/2025 del 20/03/2025, pertanto non si ravvisano criticità relativamente all'impatto sulla matrice atmosferica dell'attività in progetto.

Sulla base della relazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico", l'intervento risulta acusticamente compatibile, a condizione che siano realizzate integralmente e correttamente le opere di mitigazione previste dal progetto.

Le simulazioni effettuate hanno evidenziato che mediante l'installazione di una barriera acustica mobile posta in prossimità delle aree di lavorazione, risultano rispettati i limiti di emissione e di immissione previsti dalla classificazione acustica comunale per tutti i ricettori censiti nell'area di studio.

Lo studio ha altresì evidenziato che l'incremento del traffico veicolare indotto dall'impianto risulta limitato e tale da non determinare variazioni significative del clima acustico esistente lungo la viabilità di accesso.

L'accesso all'area avviene tramite strada Braide che si immette direttamente sulla rotatoria della SP n. 161 della Val Pellice che rappresenta, con la SP 589, l'asse infrastrutturale principale di collegamento con Bricherasio, Pinerolo e gli altri comuni del bacino territoriale di riferimento.

Le principali arterie di collegamento dell'area sono caratterizzate, secondo i dati del Geoportale della

Regione Piemonte, da Traffici Giornalieri Medi (TGM) compresi tra circa 5.000 e 20.000 veicoli/giorno, valori che evidenziano una buona capacità di assorbimento dei flussi veicolari da parte della rete infrastrutturale esistente. L'incremento dei flussi associato all'ampliamento dell'impianto, stimato in circa 7.793 veicoli/anno (pari mediamente a 4,43 veicoli/ora considerando ingressi e uscite), risulta pertanto modesto rispetto ai livelli di traffico ordinariamente presenti sulle principali direttrici di collegamento del territorio.

Con riferimento alle componenti ambientali e antropiche interessate dall'intervento, non si rilevano criticità ambientali significative né impatti negativi di rilievo riconducibili al progetto. Permangono, tuttavia, alcuni aspetti che, come di seguito evidenziato, pur non costituendo allo stato attuale elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter autorizzativo, risultano meritevoli di specifica attenzione e di ulteriori approfondimenti tecnici nell'ambito delle successive fasi procedurali e autorizzative.

#### **Ritenuto che:**

Sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Organo Tecnico per la VIA, e dalle risultanze dei pareri giunti nel corso del procedimento, per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento possa determinare, in relazione alle modalità operative e gestionali che si intendono adottare ed alle azioni di mitigazione previste, significativi effetti ambientali sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate;
- l'intervento non appare dunque suscettibile di produrre impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- la precisazione fornita dal proponente evidenzia come il progetto in esame sia stato sviluppato assumendo uno scenario cautelativo, rappresentativo della massima capacità potenzialmente autorizzabile. L'eventuale riduzione dei quantitativi stoccati e delle dimensioni dei cumuli in sede di progetto definitivo potrà determinare un ulteriore contenimento dei potenziali effetti ambientali associati alle attività di stoccaggio e movimentazione dei materiali;
- permangono alcuni elementi di carattere tecnico e progettuale che, per la specificità delle competenze settoriali coinvolte e per il maggiore livello di approfondimento richiesto, saranno trattate nell'ambito delle successive procedure di autorizzazione. Tali elementi verranno pertanto sviluppati e verificati nel corso degli iter finalizzati all'ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

**Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente:**

- all'attuazione dello stesso in conformità alla documentazione progettuale depositata in data 03/06/2026 ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste (presidi e modalità gestionali) per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi autorizzative;
- all'attuazione ed al rispetto di quanto di seguito specificato:

#### ***A) "Approfondimenti da predisporre nelle successive fasi progettuali e da verificare nell'ambito del successivo iter per il rilascio dei titoli abilitativi"***

Tali elementi costituiscono un elenco non esaustivo, risultante dall'istruttoria svolta, fermo restando che nella successiva fase potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti o integrazioni, in relazione agli esiti dei procedimenti di competenza.

- ai fini della definizione del layout definitivo dell'impianto, dovrà essere tenuto in debita considerazione che la presenza della fascia di rispetto stradale costituisce un criterio escludente individuato dal PRUBAI. Tuttavia, il medesimo Piano precisa che, *"in sede di localizzazione di singolo intervento, a seguito di*

*motivate ragioni, si possono valutare meccanismi di deroga”;*

- l’ambito in cui è ubicato il sito è classificato dal Piano Regolatore Generale del Comune di Bricherasio come “*Deposito Inerti*” (codice mi)”. A tal riguardo dovrà essere acquisito il parere del Comune di Bricherasio attestante la compatibilità urbanistica dell’intervento e la conformità dell’impianto alla pianificazione urbanistica comunale vigente. Si rammenta che l’eventuale piena conformità urbanistica dell’area può essere conseguita mediante il ricorso alla variante automatica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 17-bis, comma 15-bis, della L.R. 56/1977. Ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, infatti, l’approvazione del progetto nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica sostituisce a ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente.
- considerata la presenza di alcuni recettori residenziali attestati lungo la viabilità comunale di accesso all’impianto, occorre prevedere l’adozione di misure gestionali finalizzate a minimizzare i potenziali effetti del traffico indotto sul contesto locale quali:
  - la limitazione della velocità dei mezzi in transito lungo Strada Braide;
  - la copertura dei mezzi e dei carichi trasportati ove necessario;
  - pulizia periodica della viabilità interessata dal transito dei mezzi dell’impianto qualora si verificano dispersioni di materiale terroso o polverulento;
  - informazione e sensibilizzazione agli autotrasportatori incaricati circa il rispetto dei limiti di velocità e delle norme di comportamento lungo la viabilità locale.
- considerato che la compatibilità dell’intervento sotto il profilo acustico risulta subordinata alla corretta realizzazione e al mantenimento delle opere di mitigazione previste in progetto, si ritiene opportuno prevedere l’esecuzione di una campagna di monitoraggio acustico post-operam nelle condizioni di esercizio più gravose, al fine di verificare il rispetto dei limiti normativi vigenti e confermare gli esiti delle simulazioni previsionali effettuate. Qualora dalle verifiche emergessero eventuali criticità o scostamenti rispetto a quanto previsto, dovranno essere individuate e attuate idonee misure correttive e di mitigazione, tali da garantire il completo rientro entro i limiti applicabili e la piena compatibilità acustica dell’impianto;
- dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi alla gestione delle acque meteoriche, con particolare riferimento alla verifica delle superfici scolanti, al dimensionamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e alla definizione delle relative modalità gestionali nell’ambito del “*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio*” ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- ai fini dell’approvazione del suddetto Piano dovrà essere acquisito il nulla osta in linea idraulica da parte del gestore del corpo idrico scelto come recettore;
- si rammenta che, in merito alle acque meteoriche provenienti da aree non soggette all’approvazione del Piano di prevenzione, eventuali immissioni su suolo non devono creare ruscellamenti o instabilità dei suoli, e comunque non devono creare un peggioramento dello stato qualitativo delle risorse idriche interessate. Si deve inoltre tener conto del divieto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di immissione diretta delle acque meteoriche in acque sotterranee. Dovranno essere inoltre verificati e rispettati eventuali regolamenti Comunali redatti ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.P.G.R. n. 1/R/2006;
- in merito alle acque reflue, parrebbe non ne sia indicata la presenza o l’eventuale recapito finale. Si rammenta che, qualora l’insediamento si collegasse alla pubblica fognatura, ai sensi del comma 4 dell’articolo 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le acque reflue domestiche sono sempre ammesse in fognatura, nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’Ambito. Nel caso si dovessero originare reflui di tipo industriale con medesimo recapito, o si attivi uno scarico in recettore idoneo diverso dalla pubblica fognatura, tale scarico dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia.

**Dato atto** dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

**Atteso che** la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

**Dato atto che** con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 con i relativi obiettivi strategici ed operativi.

### **IL DIRIGENTE**

Visti:

- i pareri pervenuti e depositati agli atti;
- la L.R. n. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 9;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **Di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato "*Ampliamento di impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi*" presentato in data 03/06/2026 dalla Società Godino Scavi s.r.l. con sede legale in Bricherasio (TO) – Strada Braide n. 37 e Partita IVA n. 08368500016 - **dal procedimento di Valutazione** (combinato disposto degli artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
2. **Di stabilire** che la predetta esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata e subordinata al rispetto, nelle responsabilità del proponente:
  - **all'esecuzione del progetto conformemente alla documentazione progettuale depositata in data 03/06/2026**, ivi incluse tutte le misure di mitigazione previste per evitare o prevenire impatti negativi significativi e per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte, fatto salvo quanto verrà definito nell'ambito delle successive fasi autorizzative;

- al rispetto degli “*Approfondimenti da predisporre nelle successive fase progettuali e da verificare nell’ambito del successivo iter per il rilascio dei titoli abilitativi*” richiamati in premessa alle lettere A);
- 2. **Di stabilire** che, in conformità ai disposti di cui all’art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente provvedimento ha **efficacia temporale per anni cinque** dalla data di sua pubblicazione decorsi i quali, in assenza di realizzazione delle opere, lo stesso dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente.
- 4. **Di rammentare che** le modifiche che rendono il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di VIA comportano quanto previsto all’art. 29 “sistema sanzionatorio” comma 2 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 5. **Di rammentare che** qualsiasi modifica del progetto autorizzato, così come definita all’art. 5, comma 1 lettera l) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame della Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - Nucleo VAS e VIA del Dipartimento Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Torino.
- 6. **Di precisare** che il presente provvedimento non sostituisce autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, che dovranno quindi essere correttamente acquisiti nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto.
- 7. **Di attestare** l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6.6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.
- 8. **Di dare atto che** il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.
- 9. **Di demandare** alla Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA di questo Ente la notifica della presente determinazione e relativi allegati al proponente e a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento espletato, nonché la sua immediata pubblicazione all’apposita pagina del sito web dell’Ente.
- 10. **Di attestare** dunque, in relazione al punto precedente, l’assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

-----

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza

Torino, 18/08/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E  
SVILUPPO SOSTENIBILE)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano per Claudio Coffano